



COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F.**

Approvato con delibera C.C. n. 14 del 24.04.2012

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Soggetto attivo
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Determinazione dell'aliquota
Art. 5	Esenzione
Art. 6	Disciplina della riscossione
Art. 7	Rinvio dinamico
Art. 8	Entrata in vigore

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento di rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di IRPEF.

ARTICOLO 2 – SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale è liquidata e riscossa dal Comune di Montelabbate, ai sensi del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI PASSIVI

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Montelabbate alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, applicando i criteri di calcolo e le modalità di versamento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 4 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2012 la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata nella misura dello 0,80 punti percentuali.

ARTICOLO 5 – ESENZIONE

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2012 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale ad € 10.000,00.
2. Tale soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

ARTICOLO 6 – DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE

1. La riscossione dell'imposta dal parte del Comune avviene ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 27/12/2006, n. 296 e del D.M. 05/10/2007.

ARTICOLO 7 – RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ARTICOLO 8 – ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2012.